



AZIENDE INDUSTRIALI DI LUGANO (AIL) SA

# **REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA INDUSTRIALE**



REGOLAMENTO  
PER LA FORNITURA  
DI ACQUA INDUSTRIALE



## **INDICE**

### **CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1	Definizioni	pag.	4
Art. 2	Basi giuridiche	pag.	5
Art. 3	Scopo e campo d'applicazione	pag.	5
Art. 4	Delimitazione geografica: zona di distribuzione	pag.	6
Art. 5	Restrizioni	pag.	6
Art. 6	Utilizzo dell'acqua	pag.	6/7
Art. 7	Compiti delle AIL SA	pag.	7

### **CAPITOLO II: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE**

Art. 8	Costruzione	pag.	7
Art. 9	Azionamento di saracinesche	pag.	8
Art. 10	Condotte di distribuzione	pag.	8

### **CAPITOLO III: ALLACCIAMENTI**

Art. 11	Domanda di allacciamento	pag.	8
Art. 12	Rifiuto di allacciamento	pag.	8/9
Art. 13	Tracciato e caratteristiche	pag.	9
Art. 14	Condizioni tecniche	pag.	9
Art. 15	Obblighi del proprietario	pag.	10/11
Art. 16	Realizzazione	pag.	11
Art. 17	Proprietà dell'allacciamento	pag.	11
Art. 18	Manutenzione e sostituzione	pag.	11/12
Art. 19	Messa fuori esercizio	pag.	12

### **CAPITOLO IV: INSTALLAZIONI INTERNE**

Art. 20	Esecuzione	pag.	13
Art. 21	Prescrizioni tecniche	pag.	13
Art. 22	Collaudo	pag.	13/14

Art. 23	Controlli	pag.	14
Art. 24	Manutenzione e trasformazioni	pag.	14
Art. 25	Responsabilità	pag.	15
Art. 26	Dovere di informazione	pag.	15
Art. 27	Pericolo di gelo	pag.	15

## **CAPITOLO V: FORNITURA DELL'ACQUA**

Art. 28	Modalità di fornitura	pag.	16
Art. 29	Limitazione della fornitura	pag.	16
Art. 30	Esclusione di responsabilità	pag.	17
Art. 31	Divieto di cessione dell'acqua	pag.	17
Art. 32	Prelievo abusivo	pag.	17
Art. 33	Disdetta dell'abbonamento	pag.	17/18

## **CAPITOLO VI: APPARECCHI DI MISURA**

Art. 34	Misura	pag.	18
Art. 35	Responsabilità	pag.	19
Art. 36	Ubicazione e posa	pag.	19
Art. 37	Prescrizioni tecniche	pag.	19
Art. 38	Contestazioni sulla lettura dei contatori	pag.	20
Art. 39	Disfunzioni	pag.	20
Art. 40	Sotto-contatori	pag.	21

## **CAPITOLO VII: ASPETTI FINANZIARI**

Art. 41	Costi di realizzazione dell'allacciamento	pag.	21/22
Art. 42	Modalità di pagamento dei costi di realizzazione	pag.	22
Art. 43	Costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio	pag.	22
Art. 44	Costi di fornitura	pag.	23
Art. 45	Modalità di pagamento dei costi di fornitura	pag.	23
Art. 46	Cauzioni in generale	pag.	23/24
Art. 47	Esonero dal versamento	pag.	24
Art. 48	Cauzione per altre forniture	pag.	24

Art. 49	Importo e genere della cauzione	pag.	24/25
Art. 50	Inadempienza	pag.	25
Art. 51	Restituzione della cauzione	pag.	25
Art. 52	“Acquisizione” cauzioni	pag.	26

## **CAPITOLO VIII: SANZIONI, CONTESTAZIONI E PROCEDURE**

Art. 53	Sanzioni	pag.	26
Art. 54	Contestazioni e procedure	pag.	26

## **CAPITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 55	Applicazione del Regolamento	pag.	27
Art. 56	Entrata in vigore	pag.	27

# CAPITOLO I

## Disposizioni generali

### Art. 1 Definizioni

- 1.1 **Abbonato:** colui che richiede la fornitura di acqua industriale. È di conseguenza intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola ma non necessariamente coincide con l'utente.
- 1.2 **Acqua industriale:** acqua non filtrata e non potabilizzata, destinata ad uso industriale.
- 1.3 **AIL SA:** Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA
- 1.4 **Condotta di allacciamento:** raccordo tra la condotta di distribuzione e lo stabile allacciato.
- 1.5 **Condotte di distribuzione:** condotte che servono al trasporto dell'acqua fino alle condotte di allacciamento.
- 1.6 **Contatore:** strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato.
- 1.7 **Installazione interna:** parte di installazione idraulico/sanitaria a partire dal passaggio murale fino al dispositivo fisso di erogazione.
- 1.8 **SSIGA:** Società Svizzera Industria Gas e Acqua
- 1.9 **Titolare dell'allacciamento:** proprietario del fondo allacciato o avente diritto di superficie sul fondo.
- 1.10 **Utente:** colui che beneficia delle forniture, consumatore finale. Di regola ma non necessariamente coincide con l'abbonato.

**Art. 2 Basi giuridiche**

- 2.1 Il prelievo di acqua a scopo industriale da parte delle Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA denominate in seguito AIL SA, è fondato e dunque possibile grazie a specifica concessione cantonale.
- 2.2 Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra le AIL SA ed i loro abbonati.
- 2.3 Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
- 2.4 L'allacciamento alla rete di distribuzione come pure il prelievo di acqua industriale, implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- 2.5 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

**Art. 3 Scopo e campo di applicazione**

- 3.1 Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento delle infrastrutture dell'acqua industriale e ne regola i rapporti con i terzi.
- 3.2 La fornitura di acqua potabile è disciplinata da specifico Regolamento.

**Art. 4 Delimitazione geografica: zona di distribuzione**

- 4.1 Il presente Regolamento si applica al comprensorio di distribuzione delle AIL SA.
- 4.2 Il perimetro geografico di distribuzione è stabilito dalle AIL SA a loro esclusivo giudizio.
- 4.3 Nessuno può esigere dalle AIL SA la fornitura di acqua industriale al di fuori del perimetro specificato al paragrafo precedente.
- 4.4 Il rilascio di singole autorizzazioni all'interno del perimetro non obbliga le AIL SA a concederne altre né ad estendere e potenziare quelle esistenti.

**Art. 5 Restrizioni**

- 5.1 Le AIL SA distribuiscono acqua per uso industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 4.1 del presente Regolamento, nel limite delle loro possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e mantenimento dei loro impianti.

**Art. 6 Utilizzo dell'acqua**

- 6.1 L'acqua distribuita ai sensi del presente Regolamento non può essere utilizzata quale acqua potabile. Le AIL SA declinano ogni e qualsivoglia responsabilità per ogni uso improprio.
- 6.2 Le installazioni interne per l'acqua industriale devono essere completamente separate da quelle dell'acqua potabile.
- 6.3 L'utente può usare l'acqua industriale solo per gli scopi previsti dal presente Regolamento e per quelli notificati alle AIL SA tramite inoltro della domanda di allacciamento.

- 6.4 Qualsiasi inserimento di apparecchi e/o impianti destinati ad altri scopi o ad un uso non corrispondente alla categoria tariffale sarà considerato infrazione alle disposizioni tariffarie e potrà comportare la sospensione della fornitura dell'acqua.
- 6.5 All'abbonato viene attribuita una categoria tariffaria corrispondente all'utilizzo dell'acqua industriale dichiarato alle AIL SA al momento della messa in servizio dell'impianto (collaudo).

### **Art. 7 Compiti delle AIL SA**

- 7.1 Le AIL SA provvedono in particolare a verificare che l'acqua sia distribuita nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata, fatta eccezione per i casi di forza maggiore. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.
- 7.2 Le AIL SA possono delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori concessionari. Le AIL SA definiscono le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.

## **CAPITOLO II**

### **Impianti di distribuzione**

#### **Art. 8 Costruzione**

- 8.1 Le AIL SA stabiliscono le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte secondo le specifiche Direttive SSIGA.
- 8.2 La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione della rete di distribuzione spettano esclusivamente alle AIL SA che ne sono le uniche proprietarie.

**Art. 9 Azionamento di saracinesche**

9.1 Il diritto di aprire e chiudere le saracinesche spetta unicamente alle persone autorizzate e incaricate dalle AIL SA.

**Art. 10 Condotte di distribuzione**

10.1 Gli investimenti per la posa delle condotte di distribuzione sono a carico delle AIL SA.

**CAPITOLO III****Allacciamenti****Art. 11 Domanda di allacciamento**

11.1 Ogni allacciamento deve essere richiesto alle AIL SA tramite l'apposito formulario.

11.2 Il rilascio dell'autorizzazione di allacciamento è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento e alle condizioni tariffarie.

**Art. 12 Rifiuto di allacciamento**

12.1 Le AIL SA possono rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a) fintanto che le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento come pure le specifiche Direttive della SSIGA;
- b) qualora dette installazioni possano perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà delle AIL SA;
- c) qualora dette installazioni vengano eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dalle AIL SA.

- 12.2 I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti citati sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- 12.3 Queste disposizioni si applicano parimenti a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

### **Art. 13 Tracciato e caratteristiche**

- 13.1 Il tracciato e le caratteristiche tecniche e in particolare le dimensioni dell'allacciamento vengono stabilite dalle AIL SA riferendosi alla domanda di allacciamento.

### **Art. 14 Condizioni tecniche**

- 14.1 Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
- 14.2 Le AIL SA possono autorizzare in casi eccezionali un solo allacciamento per più stabili.
- 14.3 In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
- 14.4 Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.
- 14.5 Dopo l'utilizzo l'acqua industriale deve obbligatoriamente essere immessa in una canalizzazione ad acque chiare secondo le vigenti disposizioni applicabili in materia.

**Art. 15 Obblighi del proprietario**

- 15.1 Ogni proprietario dei fondi allacciati è tenuto a concedere le servitù necessarie relative all'installazione e alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche e di tutte le altre componenti e a permettere nel contempo la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
- 15.2 Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare sul proprio terreno lo spazio necessario all'installazione di parti di impianti destinate ad alimentare terzi.
- 15.3 Restano riservati gli art. 676 e 691 CCS.
- 15.4 Il titolare dell'allacciamento ha l'obbligo di far accedere alle AIL SA al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
- 15.5 Il titolare dell'allacciamento si impegna a mantenere libero e sgombero il terreno lungo il tracciato dell'allacciamento e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta nel senso che sull'area sopraccitata, larga m 1,50 non potranno sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde.  
Tale striscia di terreno potrà tuttavia essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, posteggio, ecc.).
- 15.6 Qualora l'allacciamento transita sul fondo di terzi la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati e la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari e la conseguente iscrizione all'Ufficio Registri compete al titolare dello stabile da allacciare. Il testo della convenzione dovrà in particolare contenere il diritto ad installare e a mantenere sul fondo altrui una condotta sotterranea comprese le altre indispensabili strutture ed altre opere accessorie oltre che indicare quanto già esposto ai punti precedenti.

- 15.7 Tutte le spese derivanti dalla servitù, con particolare riferimento alle tasse dell'Ufficio Registri e alle eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico di chi richiede l'allacciamento.

### **Art. 16 Realizzazione**

- 16.1 L'allacciamento fino al passaggio murale viene di regola realizzato dalle AIL SA. In casi particolari queste ultime possono autorizzare installatori concessionari ad eseguire il predetto allacciamento o parti di esso.
- 16.2 I relativi costi di realizzazione dell'allacciamento sono regolati nel capitolo relativo agli aspetti finanziari.
- 16.3 Le AIL SA si riservano di procedere alla realizzazione dell'allacciamento previa liquidazione delle pendenze finanziarie ancora scoperte.

### **Art. 17 Proprietà dell'allacciamento**

- 17.1 Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo d'interruzione rimangono di proprietà delle AIL SA.
- 17.2 La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile allacciato.

### **Art. 18 Manutenzione e sostituzione**

- 18.1 Le AIL SA sono autorizzate ad intervenire per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento nei casi di comprovata necessità e/o qualora lo stesso non fosse più conforme alle vigenti normative oppure nel caso la vetustà dell'allacciamento potesse implicare perdite d'acqua a danno delle AIL SA.

- 18.2 Eventuali danni all'allacciamento o perdite d'acqua dovranno essere immediatamente segnalate alle AIL SA.
- 18.3 Se in seguito ad un aumentata necessità di acqua l'allacciamento risultasse sottodimensionato, questo dovrà essere sostituito.
- 18.4 Di regola il titolare dell'allacciamento e l'abbonato vengono preventivamente informati dell'intervento; sono riservati i casi d'urgenza.
- 18.5 Le spese per interventi di manutenzione e/o sostituzione sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto all'art. 43.
- 18.6 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione e sostituzione dell'allacciamento, è data facoltà alle AIL SA d'interrompere la fornitura dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso all'abbonato.

#### **Art. 19 Messa fuori esercizio**

- 19.1 Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento, per esempio in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento, le AIL SA provvedono alla separazione dello stesso dalla condotta di distribuzione a spese del titolare dell'allacciamento secondo quanto previsto all'art. 43.

## **CAPITOLO IV**

### **Installazioni interne**

#### **Art. 20 Esecuzione**

20.1 Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a sue spese le installazioni interne. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dalle AIL SA previa notifica e pagamento della relativa autorizzazione.

#### **Art. 21 Prescrizioni tecniche**

21.1 Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni particolari emanate dalle AIL SA.

21.2 Dopo il contatore deve essere posata una valvola di ritenuta, atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

#### **Art. 22 Collaudo**

22.1 Le AIL SA o un terzo abilitato o da esse incaricato eseguono il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento relativa.

22.2 Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, le AIL SA si riservano il diritto a non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

- 22.3 Con il collaudo le AIL SA non si assumono alcuna garanzia per i lavori e gli apparecchi eseguiti o posati dall'installatore.
- 22.4 Le spese di collaudo sono regolate all'art. 42.6.

### **Art. 23 Controlli**

- 23.1 Le AIL SA devono poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
- 23.2 Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione delle AIL SA, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissato.
- 23.3 Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse è facoltà delle AIL SA d'interrompere la fornitura di acqua, previa comunicazione all'abbonato.

### **Art. 24 Manutenzione e trasformazioni**

- 24.1 Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.
- 24.2 Il titolare dell'allacciamento può procedere a trasformazioni ed ampliamenti delle proprie installazioni interne secondo le modalità di cui all'art. 26.
- 24.3 Le AIL SA si riservano di imporre le trasformazioni alle installazioni interne derivanti da nuove modalità di fornitura; le relative spese sono a carico del titolare dell'allacciamento.  
Se entro il termine fissato l'obbligato non desse seguito a tale ingiunzione è facoltà delle AIL SA di interrompere la fornitura di acqua.

**Art. 25 Responsabilità**

- 25.1 Il titolare dell'allacciamento e/o l'abbonato e/o l'utente rispondono, per quanto di loro spettanza, nei confronti delle AIL SA per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, insufficiente sorveglianza o manutenzione delle proprie installazioni.
- 25.2 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini / conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

**Art. 26 Dovere di informazione**

- 26.1 Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate alle AIL SA preventivamente e per iscritto.
- 26.2 Il titolare dell'allacciamento e/o l'abbonato sono tenuti a notificare alle AIL SA danni e difetti riscontrati alle loro installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture delle AIL SA.
- 26.3 Tutti i costi che dovessero derivare alle AIL SA dalla mancata comunicazione saranno addebitati al titolare dell'allacciamento e/o all'abbonato per quanto di loro spettanza.

**Art. 27 Pericolo di gelo**

- 27.1 Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

## **CAPITOLO V**

### **Fornitura dell'acqua**

#### **Art. 28 Modalità di fornitura**

- 28.1 L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
- 28.2 Le AIL SA non garantiscono la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.
- 28.3 La fornitura di acqua avviene di regola solo dopo la posa del contatore.

#### **Art. 29 Limitazione della fornitura**

- 29.1 Le AIL SA possono limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua in particolare nei seguenti casi:
- a) forza maggiore;
  - b) eventi atmosferici straordinari;
  - c) carenza d'acqua;
  - d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
  - e) disturbi dell'esercizio.
- 29.2 Le AIL SA provvedono, nel limite del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
- 29.3 Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli abbonati attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

**Art. 30 Esclusione di responsabilità**

- 30.1 È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità delle AIL SA e di conseguenza ogni richiesta di indennizzo in particolare nei casi di mancata e/o ridotta erogazione dell'acqua a seguito di guasti, per ragioni di forza maggiore e/o per qualsiasi altro motivo che dovesse comportare danni materiali/immateriali/patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
- 30.2 Nei casi di limitazione/interruzione è compito dell'abbonato prendere ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Spetta all'abbonato avvertire tempestivamente l'utente affinché questi agisca di conseguenza. Anche in questo caso le AIL SA declinano ogni responsabilità.

**Art. 31 Divieto di cessione dell'acqua**

- 31.1 E' vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione delle AIL SA, come pure posare derivazioni prima del contatore nonché aprire saracinesche d'arresto piombate.

**Art. 32 Prelievo abusivo**

- 32.1 Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato alle AIL SA.  
Resta riservata l'azione penale.

**Art. 33 Disdetta dell'abbonamento**

- 33.1 L'abbonato che intende rinunciare definitivamente alla fornitura di acqua deve comunicarlo alle AIL SA per iscritto con 30 giorni di anticipo. L'allacciamento sarà interrotto a sue spese.

- 33.2 Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua industriale consumata fino al momento della lettura del contatore.
- 33.3 L'abbonato che intende rinunciare per un periodo inferiore di 12 mesi alla fornitura di acqua partecipa, nella misura stabilita dalle AIL SA, alle spese di montaggio e smontaggio del contatore.
- 33.4 Cambiamenti di proprietà devono essere annunciati per iscritto con 30 giorni di anticipo dal titolare dell'allacciamento comunicando il nome dell'acquirente.
- 33.5 L'abbonato è responsabile nei confronti delle AIL SA del consumo di acqua industriale e debitore di qualsiasi canone tariffale, come pure responsabile di eventuali perdite patite dalle AIL SA per mancata o intempestiva comunicazione del cambiamento.
- 33.6 La temporanea inattività di impianti ad uso stagionale o comunque saltuario, non può giustificare la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni tariffari.

## **CAPITOLO VI**

### **Apparecchi di misura**

#### **Art. 34 Misura**

- 34.1 Il quantitativo di acqua viene misurato con il contatore messo a disposizione dalle AIL SA, che ne curano pure la manutenzione. La proprietà del contatore rimane delle AIL SA.
- 34.2 In taluni casi l'abbonato può essere invitato a leggere i contatori e a comunicarne i dati rilevati alle AIL SA.

**Art. 35 Responsabilità**

- 35.1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, per quanto di loro spettanza, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo o del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento degli apparecchi ecc.). Essi non devono apportare modifiche al contatore.

**Art. 36 Ubicazione e posa**

- 36.1 L'ubicazione del contatore viene stabilita dalle AIL SA, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
- 36.2 Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, sollecitazioni meccaniche e dal gelo, e deve essere facilmente accessibile in ogni momento dagli addetti delle AIL SA.
- 36.3 Per nuove costruzioni o, dove è possibile, per riattazioni, il contatore viene collegato con un cavo fornito dal proprietario alla testina di lettura di proprietà delle AIL SA, posata nell'armadietto dei contatori elettrici situato a confine della proprietà.

**Art. 37 Prescrizioni tecniche**

- 37.1 Prima e dopo il contatore devono essere posate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne delle AIL SA.

**Art. 38 Contestazioni sulla lettura dei contatori**

- 38.1 Le AIL SA procedono a loro spese alla revisione periodica dei contatori.
- 38.2 Qualora l'abbonato esprima dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore viene smontato dalle AIL SA e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
- 38.3 Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10 % della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/- 5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e rimontaggio del contatore e quelle di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dalle AIL SA, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

**Art. 39 Disfunzioni**

- 39.1 Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
- 39.2 Le disfunzioni devono essere tempestivamente annunciate alle AIL SA. Quelle verificatesi più di 5 anni prima, non sono prese in considerazione e non danno diritto alla correzione del conteggio relativo al consumo.
- 39.3 Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
- 39.4 L'abbonato non può richiedere nessuna riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno.

**Art. 40 Sotto-contatori**

- 40.1 L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
- 40.2 Le AIL SA hanno il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

**CAPITOLO VII****Aspetti finanziari****Art. 41 Costi di realizzazione dell'allacciamento**

- 41.1 I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
- quote di partecipazione;
  - costi di posa delle condotte;
  - spese di collaudo.
- I relativi importi sono descritti nel tariffario. In casi particolari possono essere richiesti ulteriori contributi ad esempio per la posa di condotte di distribuzione.
- 41.2 Il debitore dei costi è il titolare dell'allacciamento.
- 41.3 Ogni nuovo allacciamento e/o l'ampliamento di allacciamenti esistenti sono soggetti al pagamento di una quota di partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti già esistenti.
- 41.4 La quota di partecipazione è calcolata in base al diametro esterno della condotta di allacciamento. Il diametro esterno viene calcolato in base alle specifiche Direttive della SSIGA.

- 41.5 I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, e i costi di scavo e pavimentazione/sistemazione, sono a carico del titolare dell'allacciamento sia per la parte sull'area pubblica che per quella sull'area privata.
- 41.6 Le spese di collaudo vengono fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendessero necessari ulteriori collaudi, gli stessi saranno fatturati agli installatori.

#### **Art. 42 Modalità di pagamento dei costi di realizzazione**

- 42.1 Le AIL SA allestiscono l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione dell'allacciamento.
- 42.2 A ricezione dell'offerta sottoscritta, le AIL SA provvedono all'emissione di una fattura di importo corrispondente.
- 42.3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico è data facoltà alle AIL SA di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
- 42.4 Al termine dei lavori, il titolare dell'allacciamento dovrà aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

#### **Art. 43 Costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio**

- 43.1 I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio sono elencati nel prezzario AIL SA.

**Art. 44 Costi di fornitura**

- 44.1 L'utilizzazione di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta da una tassa base e una tassa di consumo che figurano nel tariffario.

**Art. 45 Modalità di pagamento dei costi di fornitura**

- 45.1 I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dalle AIL SA.
- 45.2 Le AIL SA si riservano il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
- 45.3 Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.
- 45.4 Le AIL SA indirizzano all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento. Per ogni sollecito inviato vengono prelevate le relative spese previste dal tariffario.
- 45.5 Le AIL SA si riservano il diritto di interrompere la fornitura di acqua a seguito del mancato pagamento degli importi scoperti.

**Art. 46 Cauzioni in generale**

- 46.1 Di principio gli utenti/abbonati sono sempre tenuti al versamento della cauzione.
- 46.2 In particolare sono tenuti al pagamento della cauzione le ditte dedite al commercio e/o all'industria, società in nome collettivo, società anonime, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni.

- 46.3 Sono inoltre tenuti a versare la cauzione i titolari di ditte individuali, società semplici e liberi professionisti.
- 46.4 Sono altresì astretti a versare la cauzione i proprietari di stabili che presentano un rischio di perdita per le AIL SA.
- 46.5 Sono tenuti al versamento della cauzione in particolare:
- a) abbonati notoriamente insolvibili o sulla cui solvibilità sussistono dubbi;
  - b) abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture delle AIL SA.

#### **Art. 47 Esonero dal versamento**

- 47.1 E' facoltà delle AIL SA rinunciare alla richiesta della cauzione allorquando il rischio di perdita per l'Azienda è minimo.
- 47.2 Possono essere esentati dal pagamento della cauzione:
- enti pubblici (federali, cantonali, comunali);
  - società anonime a partecipazione maggioritaria di enti pubblici.

#### **Art. 48 Cauzione per altre forniture**

- 48.1 È altresì facoltà delle AIL SA richiedere il pagamento di una cauzione per l'acqua industriale nel caso in cui sussista il rischio di perdita aziendale anche per forniture di altri suoi prodotti.

#### **Art. 49 Importo e genere della cauzione**

- 49.1 Di regola l'importo della cauzione corrisponde al previsto consumo semestrale.

- 49.2 In caso di modifica delle circostanze, è facoltà delle AIL SA procedere ad un adeguamento rispettivamente ad un aumento dell'importo della cauzione prelevata in precedenza.
- 49.3 In ogni caso l'importo della cauzione non può superare il costo del presumibile consumo semestrale.
- 49.4 La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti, di fidejussione solidale di una compagnia d'assicurazione svizzera o di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche, oppure ancora in altro modo indicato dalle AIL SA.

#### **Art. 50 Inadempienza**

- 50.1 Se un nuovo abbonato non deposita la cauzione richiesta, le AIL SA possono rifiutare la fornitura dell'acqua industriale.
- 50.2 E' facoltà delle AIL SA sospendere/interrompere l'erogazione dell'acqua industriale agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta o se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
- 50.3 Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'azienda, le AIL SA possono condizionare il ripristino della fornitura all'impianto che ha causato la perdita, al pagamento degli importi scoperti arretrati.

#### **Art. 51 Restituzione della cauzione**

- 51.1 Le cauzioni vengono restituite alla cessazione dell'abbonamento, a condizione che non sussistano debiti nei confronti delle AIL SA.

**Art. 52 “Acquisizione” cauzioni**

- 52.1 Le cauzioni non ritirate passano in proprietà alle AIL SA dopo 10 anni dalla cessazione del rapporto con l'abbonato, se non ne è stata fatta richiesta di restituzione.
- 52.2 Alla restituzione delle cauzioni versate in contanti, le AIL SA corrispondono un interesse pari a quello praticato dalla Banca dello Stato per conti di risparmio.
- 52.3 Qualora, anche dopo 10 anni, venissero presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito nonché la legittimazione a richiedere la restituzione (esempio: certificati ereditari, ecc.) le AIL SA procederanno in ogni tempo a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti.

**CAPITOLO VIII****Sanzioni, contestazioni e procedure****Art. 53 Sanzioni**

- 53.1 Le AIL SA si riservano di procedere contro i contravventori del presente Regolamento a norma del diritto svizzero.
- 53.2 Restano riservate le disposizioni penali.

**Art. 54 Contestazioni e procedure**

- 54.1 Contro le decisioni delle AIL SA è data facoltà di adire le vie giudiziarie.
- 54.2 Per le contestazioni di ordine giuridico è data competenza ai Tribunali ordinari.
- 54.3 Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico.

## **CAPITOLO IX**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 55 Applicazione del Regolamento**

55.1 Il Consiglio di Amministrazione delle AIL SA emana le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente Regolamento. Esso in particolare determina i tariffari applicabili nel rispetto e nei limiti delle presenti disposizioni, pubblicandoli se del caso sul Foglio Ufficiale.

#### **Art. 56 Entrata in vigore**

56.1 Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione delle AIL SA in data 23 maggio 2006.

56.2 Entra in vigore il 1° ottobre 2006 e sostituisce e annulla tutte le precedenti disposizioni in materia.

### **PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Il Presidente:**

**Arch. G. Giudici**

**Il Vicepresidente:**

**A. Prati**